

Spett.le

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
DMEA - Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Corso di Porta Vittoria, n. 27
20122 Milano (MI)
mercati-ingrosso@arera.it
protocollo@pec.arera.it

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15-BIS DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4

Egregi Signori,

nella ns. veste di società di assistenza e consulenza per alcuni distributori di energia elettrica, organizzati nelle forme cooperative, siano esse storiche ai sensi del TICOOP (Allegato A alla deliberazione 46/2012/R/eel ARERA e s.m.i) o non, con e senza rete, cogliamo l'occasione di far presente che il decreto-legge 4/22, nell'art. 15-bis prevede che il meccanismo di compensazione a due vie si applichi sull'energia elettrica immessa in rete dell'impianto (lettere a) e b) del decreto-legge in oggetto) e che il produttore sia obbligato a trasmettere al GSE la relativa dichiarazione.

La norma in oggetto, senza ulteriori modifiche o integrazioni da parte del legislatore nazionale nonché da parte di ARERA come soggetto delegato per vari ambiti energetici ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, rischia di porsi in contrasto con alcuni contenuti dell'Allegato A alla deliberazione 46/2012/R/eel ARERA e s.m.i., denominata TICOOP - Testo Integrato Regolamentazione delle Cooperative Elettriche.

La delibera menzionata, soprattutto nelle disposizioni contenute nell'art. 10, richiama più volte come il termine "impianto", ai soli fini della regolamentazione delle Cooperative Elettriche, non va inteso solamente come "impianto di (mera) produzione", ma come "impianto nella disponibilità della Cooperativa (storica)", dove l'energia immessa in rete è destinata al consumo dei clienti soci della medesima cooperativa, qualora autoprodotta in sito (impianto di produzione diretto).

Per l'enunciato motivo, un impianto di produzione di energia elettrica diretto nella disponibilità di una Cooperativa storica non può essere paragonato ad un impianto di produzione qualsiasi, detenuto da un (mero) produttore che non possa essere qualificato come quest'ultima. Soprattutto il sopra menzionato art. 10 del TICOOP determinata l'energia immessa, rilevante per l'applicazione di vari componenti tariffarie e rilevante per la cessione ad un grossista, come energia (immessa) al netto, cioè al netto dell'autoconsumo dei soci membri della Cooperativa storica.

Sempre sulla stregua delle disposizioni contenute nel TICOOP, sarebbe comunque opportuno che il legislatore tenga presente dell'incongruenza rilevata tra il testo contenuto nel decreto-legge 4/22 e le relative disposizioni del TICOOP, sempre in relazione alle sole Cooperative storiche.